

## Se scommetti meglio che non perdi il biglietto, altrimenti non riscuoti

19 Febbraio 2021  
Domenico Maffei

La scommessa a quota fissa, in cui la vincita è un multiplo dell'importo scommesso che il bookmaker è obbligato in proprio direttamente a pagare, si conclude con il versamento del denaro da parte del giocatore al quale fa seguito la consegna del biglietto attestante la scommessa da parte dell'operatore e che costituisce l'unico titolo necessario per riscuotere la vincita.

Il recente intervento del Giudice di Pace di Adrano, nella sentenza qui in esame (n. 47 del 30 novembre 2020), rappresenta un ulteriore tassello (accanto a quello delle scommesse a palinsesto aperto) da inserire nell'acceso dibattito relativo alla **rilevanza giuridica del fenomeno del "gioco" e della "scommessa"**.

Il quadro normativo di riferimento – tanto nazionale quanto euro unitario – a ben vedere non si esprime in termini di disfavore nei confronti del gioco d'azzardo in quanto tale (è dato di comune esperienza l'istituzione di nuovi casinò, la creazione di varie lotterie e concorsi a premi basati prevalentemente sulla sorte, la proliferazione dei punti di accettazione delle scommesse), **sempre che esso non sfugga al controllo degli organismi statali e non si esponga alle infiltrazioni criminali** (Cass. pen., sez. un., 26 aprile 2004, n. 3272).

In estrema sintesi può dirsi che **le esigenze erariali hanno fatto premio su sempre più flebili istanze morali così che l'area del gioco autorizzato è venuta progressivamente estendendosi**.

A completamento di queste considerazioni di carattere generale si consideri che la diffusione sempre più capillare della rete internet permette oggi <<la raccolta a distanza delle giocate>> quale modalità innovativa di giochi esistenti oltre che strumento per la diffusione di giochi nuovi e diversi (Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2012, n. 2621).

**Naturalmente nel settore del gioco *on line* vi sono regole e procedure particolari che valgono a caratterizzarne gli elementi costitutivi**, rispetto ai canoni tradizionali della raccolta delle scommesse (lo scommettitore utilizza un sito web ad hoc, è identificato e deve usare il conto gioco; i pagamenti sono tutti tracciati e si ha una movimentazione di denaro in tempo reale dall'internet service provider al totalizzatore nazionale).

Resta comunque un dato di fatto insuperabile: la scommessa – qualunque sia il canale in cui essa sia posta in essere, ovvero sia quello tradizionale che quello on line – è, per sua natura, un **contratto aleatorio concluso tra due soggetti in forza del quale lo scommettitore punta (quindi paga) un certa somma sul risultato di un determinato evento**, non ancora disputato (incerto), e il concessionario (bookmaker) si impegna a restituirgli tale somma, maggiorata di una percentuale previamente indicata, nel caso in cui, disputato l'evento, il risultato corrisponda a quello su cui ha scommesso il primo.

A caratterizzare tale contratto vi è dunque l'alea, ovvero l'**incertezza del risultato**, atteso che nel momento in cui il contratto è concluso né lo scommettitore, né il concessionario sono a conoscenza del risultato dell'evento, ad esempio sportivo, su cui viene effettuata la scommessa, in quanto non ancora disputato / concluso (Trib. Cosenza, 15 novembre 2018, n. 2434; Trib. Gorizia, 17 ottobre 2018, n. 442; Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1993, n. 11924).

Orbene venendo più da vicino all'intervento reso dal Giudice di Pace di Andrano deve considerarsi come, in materia di scommesse raccolte su rete fissa, secondo la definizione dell'articolo 2 D.M. 1 marzo 2006, n. 111, il contratto si deve intendere concluso con l'accettazione e la registrazione della scommessa da parte del totalizzatore nazionale (articolo 6 D.M.), attestata dalla ricevuta di partecipazione, che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione (articolo 1 lett. p, articolo 18 del D.M. in esame).

**Una volta registrata la giocata, ed emessa la ricevuta, il concessionario assume verso il giocatore, e verso l'erario, l'obbligo di riversare tutte le somme loro dovute**, commisurate all'importo della giocata, indipendentemente dall'incasso effettivo, che necessariamente si svolge sotto il suo esclusivo controllo e sotto la sua responsabilità (Trib. Roma, sez. IX, 17 luglio 2017, n. 14491).

Nel merito della vicenda all'esame dell'adito Giudice di Pace lo scommettitore (attore) chiedeva di vedersi corrisposto l'importo della vincita per la quale aveva smarrito il relativo biglietto e a sostegno delle sue ragioni invocava l'assunto facente capo a Cass. civ. n. 11774/2013 (che riconosce il diritto della riscossione della vincita, nel caso del gioco del Totocalcio, qualora il vincitore non sia in grado di produrre il "tagliando figlia", se sia accertata la sussistenza di ampi e obiettivi elementi di identificazione dell'avente diritto, come stabilito dal D.M. 23 marzo 1963).

Ai fini della soluzione della questione rileva, innanzitutto, la citata norma ex articolo 1, comma 2, lett. p) D.M. n. 111/2006 secondo cui, in estrema sintesi, l'unica condizione legittimante al fine di ottenere il pagamento della vincita (trattandosi di scommessa a quota fissa), è rappresentata dalla disponibilità materiale del ticket, così da poterlo rendere disponibile al momento della richiesta (vedi riferimento articolo 18 D.M. 111 cit.).

La giurisprudenza nell'affrontare la questione ha ritenuto che <<la scommessa a quota fissa si conclude con il versamento del denaro da parte del giocatore al quale fa seguito la consegna del biglietto attestante la scommessa da parte dell'operatore, biglietto che costituisce il titolo necessario per riscuotere la eventuale vincita. Non risulta costituire prova inconfutabile la fotografia del biglietto, in quanto sprovvista di valore legale, né la denuncia di furto>> (Giudice di Pace di Ferrara, 5 luglio 2018, n. 531).

Il richiamo, poi, alla sentenza resa da Cass. civ., n. 11774 del 2013 è inconferente in quanto la stessa riguarda altra tipologia di gioco (come detto, il Totocalcio) e quindi non è applicabile al caso qui in esame.

Invero, all'interno della più ampia fattispecie del contratto di scommessa esistono due diverse tipologie contrattuali:

- 1) **il c.d. concorso a pronostici**, in cui il concessionario della scommessa funge soltanto da intermediario con i giocatori, con il compito di raccogliere le giocate e di ripartire la vincita, la cui entità deriva dalle somme giocate dai partecipanti e dal numero dei vincitori;
- 2) **la scommessa a quota fissa**, in cui la vincita è un multiplo dell'importo scommesso che il concessionario è obbligato in proprio direttamente a pagare.

Le scommesse a quota fissa si concludono con il versamento del denaro da parte del giocatore al quale fa seguito la consegna del biglietto attestante la scommessa da parte dell'operatore, biglietto che costituisce il titolo necessario per riscuotere la vincita.

Pertanto **il Totocalcio ha natura diversa rispetto alla fattispecie della scommessa a quota fissa, essendo un concorso a pronostici** e, all'epoca della richiamata pronuncia della Cassazione, era disciplinato da apposito regolamento, differente dal D.M. n. 111/2006.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 4 D.M. 30 luglio 1998, di modifica del previgente D.M. 23 marzo 1963 in materia di Totocalcio, si prevedeva: <<La partecipazione al concorso risulta da apposite schede distribuite dall'ente gestore consistenti in fogli composti di almeno due parti (tagliandi figlia e matrice). Sulla prima parte (tagliando figlia) sono indicati, singolarmente o accoppiati, i nomi delle squadre e/o dei competitori inclusi nel concorso>>.

La diversità delle due tipologie di gioco è pertanto evidente: nel gioco del "Totocalcio" si rinvenivano due tagliandi, "figlia" e "matrice", di cui il secondo ("tagliando matrice") resta in mano al preposto alla ricevitoria. È evidente come, in tal caso, il possesso materiale del tagliando costituisca un valore indubbiamente meno essenziale rispetto al ticket relativo alla scommessa disciplinata ex DM. n. 111/2006.

Il regolamento del totocalcio è poi stato sostituito con il D.M. 19 giugno 2003, n. 179 che, all'articolo 11, prevede che <<la ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la richiesta dei rimborsi, solo a seguito di avvenuta verifica>>, analogamente alla disciplina per le scommesse a quota fissa.

Volendo concludere sul punto

- per espressa previsione legislativa (articolo 1, comma 2, lett. p) del D.M. n. 111/2006), la ricevuta di partecipazione (i.e. il c.d. 'ticket') rappresenta "il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi". Pertanto, **l'unica condizione legittimante al fine di ottenere il pagamento della vincita, è rappresentata dalla disponibilità materiale del ticket, così da poterlo rendere disponibile al momento della richiesta;**

- anche il precedente in merito conferma che "la scommessa a quota fissa si conclude con il versamento del denaro da parte del giocatore al quale fa seguito la consegna del biglietto attestante la scommessa da parte dell'operatore, biglietto che costituisce il titolo necessario per riscuotere la eventuale vincita. Non risulta costituire prova inconfutabile la fotografia del biglietto, in quanto sprovvista di valore legale, né la denuncia di furto" (Giudice di Pace di Ferrara, sentenza n. 531 del 5 luglio 2018);

- la citata materiale possessione del titolo si renderebbe altresì necessaria per l'adempimento dei fini fiscali di cui agli articoli 9 e 11 del D. Lgs. n. 471/1997;

- non esiste alcun beneficio economico dal mancato pagamento della vincita in capo al concessionario. L'articolo 20 del citato D.M. 111/2006 obbliga questi infatti al versamento all'erario delle somme relative alle vincite non riscosse.

Sostanzialmente, e a tutto voler concedere, **ci si troverebbe – nel momento della richiesta di pagamento per un biglietto smarrito – di fronte ad un rapporto con tre soggetti (concessionario, giocatore, erario), in cui la presunta vincita incamerata dall'erario non consentirebbe al giocatore di rivolgersi al concessionario**, trattandosi di una mera duplicazione di un rapporto debito/credito, e trovandosi il concessionario nella paradossale situazione di dover pagare due volte.

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---